



*Commissario Straordinario del Governo
per la Ricostruzione nei territori delle regioni
Emilia - Romagna, Marche e Toscana*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 4 AGOSTO 2025 AI SENSI DELL'ARTICOLO 20-TER, COMMA 8, DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2023, N. 100 PER L'AVVALIMENTO DI UNITÀ ORGANIZZATIVE E L'IMPIEGO DI PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE AL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE IN CORSO NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO 2023

Tra

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nella persona del Commissario pro tempore ing. Fabrizio Curcio;

e

la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato Generale, nella persona del Presidente Carlo Deodato;

in seguito, anche “le Parti”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

VISTA la **Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2025**, ai sensi dell'articolo 20 -ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'avvalimento di Unità organizzative e l'impiego di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento delle funzioni connesse al processo di ricostruzione in corso nei territori delle Regioni Emilia - Romagna, Toscana e Marche in seguito agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023 , che si ritiene **integralmente richiamata**;

VISTO il decreto del Segretario generale del 14 ottobre 2025 recante l'approvazione della Convenzione in parola, registrato dalla Corte dei conti il 9 dicembre 2025, al n. 3145;

VISTO l'articolo 7, comma 1 della Convenzione in parola, il quale stabilisce che la scadenza della stessa, fissata al 31 maggio 2026, può essere **prorogata**, previa definizione di un nuovo termine temporale di valenza, della quantificazione dei relativi costi e della verifica della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie sulla contabilità speciale appositamente istituita, mediante scambio di note tra le Parti, **qualora siano adottati i provvedimenti normativi di proroga del mandato commissariale in essere**;





*Commissario Straordinario del Governo
per la Ricostruzione nei territori delle regioni
Emilia - Romagna, Marche e Toscana*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 -2028”;
- VISTO in particolare l’articolo 1, comma 604, della citata legge che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, **ha prorogato fino al 31 dicembre 2026** il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle **attribuzioni del Commissario straordinario**, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell’attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2026, foglio n. 385, con il quale all’ing. Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato l’incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
- CONSIDERATO che l’iter autorizzativo per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 di cui alla Convenzione in parola, si è concluso nel mese di febbraio 2026 e che pertanto gli incarichi medesimi sono stati conferiti a decorrere da tale data , rendendo così disponibili parte delle risorse originariamente stimate nella Convenzione in parola (art. 5 comma 1, lettere a) e c)) che possono essere utilizzate a parziale copertura degli oneri necessari per gli ulteriori 7 mesi di proroga dell’Atto aggiuntivo;
- RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Convenzione del 4 agosto 2025, al fine di prorogare il termine di scadenza della Convenzione stessa e assicurare la copertura finanziaria alle attività che verranno rese fino al 31 dicembre 2026;
- VISTO il decreto del Segretario generale 25 settembre 2025, recante la riorganizzazione del Dipartimento per il personale, avente efficacia dal 7 ottobre 2025 (data di registrazione del decreto stesso da parte della Corte dei conti al n. 2589), per effetto del quale, a decorrere dal 7 ottobre 2025, l’Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative ha assunto la denominazione di Ufficio reclutamento, trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative ed è stato istituito il Servizio trattamento giuridico e contenzioso che è subentrato in parte delle competenze del preesistente Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità;



*Commissario Straordinario del Governo
per la Ricostruzione nei territori delle regioni
Emilia - Romagna, Marche e Toscana*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VERIFICATA la disponibilità di copertura finanziaria sui fondi sulla Contabilità Speciale del Commissario Straordinario “COMMSTR RICOSTR DL 61 -23 88 -23” – ALIAS CS -348-0006412 – identificata con IBAN: IT15P 01000 04306 CS0000005579;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo; gli atti di natura normativa e convenzionale citati nelle premesse, che si intendono qui integralmente recepiti, ne costituiscono il presupposto.

ART. 2

(Modifiche alla Convenzione del 4 agosto 2025)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 è così modificato:

*“Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), il Commissario straordinario trasferisce sul bilancio autonomo della PCM, cap.135, euro **119.000,00 (centodiciannovemila/00)** per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali dell'Ufficio reclutamento, trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative e dell'Ufficio trattamento economico del personale e quanto a euro **71.500,00 (settantunomilacinquecento/00)** per le prestazioni aggiuntive rese rispettivamente dai dirigenti del Servizio trattamento giuridico e contenzioso, del Servizio trattamento economico fondamentale e del Servizio trattamento economico accessorio e spese diverse del Dipartimento per il personale.”.*



*Commissario Straordinario del Governo
per la Ricostruzione nei territori delle regioni
Emilia - Romagna, Marche e Toscana*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il comma 1 dell'articolo 5 è così modificato:

*“Le attività oggetto della presente Convenzione vengono svolte nei limiti previsti dalle ordinanze richiamate in premessa per la cui attuazione è quantificato un onere massimo complessivo pari ad euro **597.100,00** (cinquecentonovantasettemilacent/00) di cui:*

*a) fino a un massimo di euro **280.600,00** (duecento ottantamilaseicento/00), calcolato su base oraria, in ragione delle ore effettivamente rese, per il personale di cui all'art. 3;*

*b) fino a un massimo di euro **190.500,00** (cento novantamilacinquecento/00), per le attività svolte dal personale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);*

*c) fino a un massimo di euro **126.000,00** (centoventiseimila/00), per il personale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).”*

3. Il comma 1 dell'articolo 7 è così modificato:

*“La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino **al 31 dicembre 2026**, data di scadenza del mandato commissariale di cui al DL 61/2023 e successive modifiche e integrazioni e potrà essere prorogata - previa definizione di un nuovo termine temporale di valenza, della quantificazione dei relativi costi e della verifica della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie sulla contabilità speciale appositamente istituita - mediante scambio di note tra le Parti, qualora siano adottati i provvedimenti normativi di proroga del mandato commissariale in essere .”*

4. Per quanto non espressamente modificato dal presente Atto resta fermo ed immutato quanto stabilito tra le parti nella Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2025.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ing. Fabrizio Curcio

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Pres. Carlo Deodato